



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

## Città Metropolitana di Venezia

### ORDINANZA

**N. 16 DEL 01-04-19**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: DIVIETO DI CAPTAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE PROVENIENTI DA CANALI, FOSSI, POZZI SUPERFICIALI E PROFONDI vie Rossini, Pascoli, Leopardi, Bellini, Verdi e limitrofe PROROGA ORDINANZA nr.100/2017.**

### IL SINDACO

Premesso che il Sindaco è l'autorità sanitaria locale cui compete l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica a carattere locale;

Preso atto che le analisi delle acque sotterranee relative ai campionamenti eseguiti lungo via Rossini hanno confermato una forte contaminazione da cloruro di vinile e dicloroetilene;

Rilevato che è in corso di attuazione il piano della caratterizzazione ambientale dell'area, approvato con determinazione dirigenziale n. 565 del 28.11.2017 e che stanno proseguendo le attività di monitoraggio ambientale presso l'area in oggetto, volte all'identificazione della sorgente inquinante nonché dell'intero ambito contaminato;

Richiamata la propria Ordinanza n. 67 del 13.07.2016 e da ultimo la nr. 100 del 27/12/2017, valida a tutto il 31.12.2018, e ritenuto opportuno prorogarne l'efficacia relativamente all'area interessata dal provvedimento medesimo, a fronte dei più recenti riscontri analitici;

Considerato il regime idrico della zona interessata dal fenomeno e ritenuto opportuno provvedere in merito individuando - in via cautelativa - l'ambito territoriale da sottoporre da subito a misure di protezione, al solo fine di minimizzare il pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Richiamati in merito il parere della Conferenza dei Servizi tra Comune, AULLS n. 10, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia del 04/07/2016 e preso atto del parere espresso dal Settore Igiene e Sanità Pubblica dell'ULLS n. 4 già con nota prot. n. 11520 del 04/07/2016;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

In attesa di ulteriori ed approfondite determinazioni, su proposta del Dirigente dell'Area Tecnica e sentito in merito il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni consultive ad assistenza agli organi dell'Ente di cui all'art. 97 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

### **ORDINA**

All'interno dell'ambito individuato dalle vie Rossini, Pascoli, Leopardi, Bellini, Verdi e limitrofe, come indicato nella cartografia riportata nel seguito, **sono prorogati i termini di:**

**DIVIETO DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E/O SOTTERRANEE  
NONCHÉ OGNI USO POTABILE E IRRIGUO DELLE STESSE FINO AL 31/12/2019 E  
COMUNQUE FINO AD ESPRESSA ROVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.**

Tali disposizioni si applicano alle acque superficiali (provenienti da canali e fossi) e sotterranee (provenienti da pozzi, superficiali e profondi) anche se già presenti in cisterne, vasche o bacini di accumulo. Dovrà inoltre essere comunicata all'Ufficio Tecnico del Comune (tel. 0421.592233) l'esistenza di pozzi artesiani, anche non utilizzati, al fine di provvedere alle necessarie attività di monitoraggio e controllo.


**Non vi è invece alcuna limitazione all'utilizzo delle acque potabili provenienti dalla rete dell'acquedotto pubblico, che non presentano alcuna criticità.**

### **INFORMA**

- Che per qualsiasi informazione è a disposizione l'Ufficio Tecnico del Comune (tel. 0421.592233);
- Che quanto disposto dal presente provvedimento è da intendersi quale misura cautelativa in attesa del completamento delle verifiche già in corso da parte degli uffici competenti;
- Che i termini di validità del presente provvedimento sono da intendersi estesi a tutto il 31/12/2019 e comunque fino ad espressa revoca dello stesso;
- Che in caso di inadempimento insorgeranno le responsabilità previste dalle leggi vigenti e saranno adottati, per quanto occorra, i provvedimenti sostitutivi da parte delle autorità competenti;
- Che è data adeguata pubblicità al presente provvedimento, mediante affissione all'albo pretorio del Comune e diffusione nei locali pubblici, nonché - essendo il presente atto destinato ad una pluralità di soggetti determinati - mediante recapito diretto agli interessati, residenti o svolgenti attività nelle aree incluse nella perimetrazione indicata;
- Che il presente provvedimento è trasmesso in copia al Prefetto di Venezia, ad ARPA Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia all'ASL n. 4 - Dipartimento Prevenzione, al Consorzio di Bonifica "Basso Piave", nonché ad VERITAS SpA in qualità di gestore del servizio idrico integrato;
- Che ai sensi dell'art. 3, comma IV, della legge 07.08.90 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del provvedimento stesso, oppure - in alternativa - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima.

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il procedimento in essere è di competenza dell'Area Tecnica del Comune di Musile di Piave.

Il Sindaco  
*Dott. Silvia Susanna*



*Area entro il cui perimetro è vietata la captazione delle acque superficiali (provenienti da canali e fossi) e sotterranee (provenienti da pozzi, superficiali e profondi) nonché ogni uso potabile ed irriguo delle stesse. Non vi è invece alcuna limitazione all'utilizzo delle acque potabili provenienti dalla rete dell'acquedotto pubblico, che non presentano alcuna criticità.*